

TRIBUNALE DI BARI
ISTANZA AL GESTORE PER LA PRESENTAZIONE DI
DOMANDA DI RISTUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

ai sensi degli artt. 67 e ss. D.lgs. 12 gennaio 2019 n.14

Per la sig.ra [REDACTED] ([REDACTED]) nata a [REDACTED]
[REDACTED]
ivi elettivamente domiciliata alla via E. Mola n. 34, presso lo studio
dell'avv. Michele Amato (MTAMHL78L04A662M – amato@pec.it), che
la rappresenta e la assiste, come da procura allegata digitalmente al
presente atto;

(ricorrente)

PREMESSO CHE

- La signora A [REDACTED] sopra generalizzata, è attualmente lavoratrice dipendente della [REDACTED] con mansioni di impiegata di secondo livello e percepisce una retribuzione netta di circa € 1.450,00 mensili. (cfr. doc.08 e doc.09)
- La ricorrente si trova in stato di crisi da sovraindebitamento ex art. 2 CCII, vale a dire *“Lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative [...] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale i sensi del presente codice ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;
- La sua situazione di sovraindebitamento ha origini risalenti ed è del tutto incolpevole, atteso che è stata determinata da circostanze sopravvenute, indipendenti da colpa o responsabilità della ricorrente.
- Nell'anno 2007 [REDACTED] ed il suo compagno [REDACTED] [REDACTED] entrambi soci lavoratori della [REDACTED] [REDACTED], contrassero un mutuo ipotecario con Intesa Sanpaolo spa (doc.17) per l'acquisto dell'appartamento di Via Troccoli 8/B a Bari,



- intestato esclusivamente alla sig.ra [REDACTED] residenza del nucleo familiare, composto anche da [REDACTED] nato il [REDACTED] - maggiorenne privo di reddito e non economicamente autosufficiente - e da [REDACTED], nata il [REDACTED] (doc.07)
- Il mutuo è stato contratto per l'acquisto di un immobile perfettamente in linea con le condizioni reddituali e familiari della sig.ra [REDACTED] e del [REDACTED], all'epoca entrambi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, pertanto non può riconoscersi in capo all'istante alcuna colpa, neppure lieve, nell'assunzione delle proprie obbligazioni.
 - Sennonché, all'inizio del 2009, i mutuatari perdevano il proprio impiego a causa della *liquidazione* - dapprima *volontaria* e successivamente *coatta amministrativa* - della [REDACTED] a responsabilità limitata" (cfr. doc.03) presso cui erano entrambi dipendenti.
 - Nel corso degli anni successivi, stante l'impossibilità per la [REDACTED] ed il [REDACTED] di trovare impieghi e redditi stabili, il nucleo familiare ha avuto comprensibili difficoltà nel far fronte alle ordinarie spese quotidiane, lasciando insoluti per alcuni anni i tributi per i rifiuti e i bolli auto (cfr. doc.28-29) e le utenze domestiche (cfr. doc.31).
 - Veniva inoltre sospeso il regolare ammortamento delle rate di mutuo e per l'effetto, dopo alcuni anni di pagamenti irregolari, Intesa Sanpaolo s.p.a. passava il credito a sofferenza e attivava pignoramento immobiliare (378/2017 R.G.E. del Tribunale di Bari) sull'abitazione della sig.ra Ceo, sulla quale aveva costituito ipoteca (doc. 19).
 - Nel 2017 la ricorrente si rivolgeva all'Organismo di Composizione per le Crisi da Sovraindebitamento (OCC) presso l'ordine degli avvocati di Bari, per verificare la percorribilità di una delle procedure previste dalla legge n.3/2012 per la composizione della propria situazione di sovraindebitamento (doc.01).



- All'esito dell'istruttoria compiuta con l'ausilio dell'organismo (proc. reg. n. 41/2017 – doc.02), gli strumenti apprestati dalla precedente normativa non apparivano compatibili con la situazione debitoria della [REDACTED], data la compresenza di debiti di natura personale (quale quello per il mutuo) e di debiti per fideiussioni prestate in favore dell'impresa, in solido con altri familiari, tutti soci della suddetta [REDACTED] (doc.04).
- Successivamente, gli altri condebitori solidali della [REDACTED] hanno definito transattivamente il debito relativo alle fideiussioni prestate in favore della "Cooperativa Duella [REDACTED]" nei confronti del Banco di Napoli s.p.a., con **pieno effetto liberatorio anche per l'istante** (doc.05) la quale, alla data odierna, è esclusivamente gravata da debiti tutti di natura "personale", il più ingente di essi riferito al mutuo ipotecario, nelle more ceduto a Penelope SPV s.p.a., subentrata nel processo esecutivo in luogo dell'originario creditore Intesa Sanpaolo s.p.a.
- Altro debito di rilevante importo è costituito dal prestito chirografario originariamente contratto in solido con il sig. [REDACTED] con Findomestic s.p.a., per il quale in data 27.07.2021 la cessionaria IFIS NPL Investing s.p.a. ha notificato ai debitori in solido il decreto ingiuntivo n. 2930/21 per l'importo di € 49.545,41 e successivamente avviato due distinte procedure di pignoramento presso terzi, ciascuna per il complessivo importo di € 56.238,51: a partire da marzo 2022 viene trattenuta mensilmente dalla busta paga del [REDACTED] una somma di € 294,00 (cfr. doc.13) per un importo complessivo ad oggi pari ad € 7.350,00.
- Con riferimento alla [REDACTED], invece, è tutt'oggi pendente dinanzi al Tribunale di Bari la procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.G.E. 1273/22, chiamata all'udienza del 17.12.2024 per l'accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. (doc.22)
- Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 378/17 sono



stati esperiti diversi tentativi di vendita, tutti infruttuosi, l'ultimo dei quali effettuato in data 21.06.2023 al prezzo base di € 120.000,00 - offerta minima € 90.000,00, con asta asincrona andata deserta per mancanza di offerte (cfr. documenti allegati).

- Stante il rifiuto del creditore ipotecario (oggi la cessionaria Penelope SPV srl) di consentire un nuovo piano di ammortamento per il pagamento di quanto dovuto e stante, per l'effetto, il **perdurante squilibrio tra la debitoria pendente e il patrimonio prontamente liquidabile**, la ricorrente ha ritenuto di riattivare la procedura di composizione della propria situazione di sovraindebitamento, alla luce del mutato quadro normativo (d.lgs. 14/2019, entrato in vigore a luglio 2022) nonché della propria attuale condizione reddituale.
- **Non sussistono le condizioni soggettive ostative previste dall'art.69 CCII, non avendo la proponente mai fatto accesso a procedure di ristrutturazione dei debiti, né mai ottenuto esdebitazione, né determinato la propria situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode.**
- All'esito dei confronti intercorsi con il gestore della procedura, avv. Giuseppe Alessandro Bentivoglio, [REDACTED] ha ritenuto di presentare la presente proposta di **ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII**, che è stata valutata positivamente in termini di ammissibilità e fattibilità dal professionista nominato, come da relazione allegata.
- **La debitrice presenta una posizione debitoria che di seguito si espone, il cui totale accertato è pari ad € 228.193,11 (al netto di interessi a scadere e spese accessorie e salvo ulteriori precisazioni) a cui si aggiungono le spese di procedura ammontanti ad € 9.500 (al lordo della falcidia che colpisce il compenso del sottoscritto avvocato), per un totale complessivo della posizione debitoria pari ad € 237.693,11;**



- La proponente intende soddisfare i creditori destinando mensilmente l'intera parte disponibile della propria retribuzione mensile al piano di ristrutturazione, conservando una quota di stipendio sufficiente a garantire una vita dignitosa al proprio nucleo familiare, nonché la proprietà della casa di abitazione.
- Come si vedrà, tale soluzione appare preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria, sia per il ceto creditorio, sia per il nucleo familiare della debitrice, per quanto di seguito dettagliatamente esposto.

I. Composizione del debito, consistenza totale ed analitica del sovraindebitamento.

Il gestore della crisi ha recentemente rinnovato a tutti i creditori la richiesta di precisazione dei rispettivi crediti. Alla luce delle comunicazioni ricevute, delle risultanze delle banche dati consultate (CRIF doc.33 e Centrale Rischi della Banca d'Italia doc.34) il passivo accertato alla data odierna in capo alla [redacted] è riportato nella seguente tabella:

Tab.1 – Elenco dei Debiti e delle cause di prelazione

CREDITORE	Causale	importo	privilegio
OCC Ordine Avv. Bari	Compensi OCC	€5.500,00 <i>compresi acconti versati</i>	6 c.1 a) - art.71 c4 CCII predeuzione
Avv. Michele Amato	compenso professionale advisor	€4.000,00	2751 bis n.2 c.c.
Penelope SPV	rate scadute 28.02.2018- capitale residuo	€124.668,82	Ipotecario - art. 2808 c.c
	Interessi maturati	€ 29.442,51	Ipotecario - art. 2808 c.c
	Spese proc. RGE 378/17	€ 8.638,97	Predeuzione
	Compenso e spese professionista delegato al netto degli acconti	€ 5.000,00	Predeuzione
Penelope SPV	Totale creditore ipotecario	€162.750,30	
	Totale comprensivo saldo prof. delegato		



		¹ €167.750,30	
Comune di Bari	Tributi locali	€ 3.584,00	2752 c.c. -2778 n.20 c.c.
AdE Riscossione	varie (Comune - Regione)	€ 4.462,08	2752 c.c. -2778 n.20 c.c.
IFIS NPL Investing	Proc esec. mob. Rg 1273/22 Trib.Bari	€ 48.888,51	chirografario
AMGAS SRL	DI GdP Bari 2822/2013	€ 2386,92	chirografario
COFIDIS	carta revolving - linea di credito	€ 1.121,30	chirografario
TOTALE DEBITI		€237.693,11	

Occorre evidenziare che, sia per il credito ipotecario nei confronti della Penelope SPV Srl (ad essa ceduto da Intesa Sanpaolo Spa) che per quello chirografario nei confronti di IFIS NPL Investing Spa (ad essa ceduto da FINDOMESTIC Spa), la ██████████ coobbligata in solido con il ██████████ il quale in data 22.02.2022 ha ricevuto la notifica del pignoramento presso terzi da IFIS NPL INVESTING SPA (doc.15) e da tale data subisce mensilmente una trattenuta di € 294,00 sulla propria retribuzione (cfr. doc.13).

II. Attivo e risorse messe a disposizione della procedura

La ricorrente è esclusivamente proprietaria, per l'intero, della casa familiare di Via Troccoli 8/B a Bari, sottoposta a pignoramento dal 2017 (proc. RGE378/2017) il cui valore fu valutato in € 160.000 dalla perizia di stima resa in quel procedimento (doc.23).

Sta di fatto che, ad oggi, dopo due tentativi di vendita, anche l'ultimo esperimento del 21.06.2023 è andato deserto, con un prezzo a base d'asta di € 120.000 ed una offerta minima di € 90.000 (docc.25 e 26) Ove fosse esperito un prossimo tentativo di vendita, esso sarebbe bandito per un prezzo a base d'asta di € 90.000 e **un valore di offerta**

¹ Considerato compensi e spese professionista delegato nella proc. esec. immob.



minima pari a € 67.500, importo evidentemente insufficiente a soddisfare il credito per cui si procede, oltre che estremamente vessatorio per la debitrice, che perderebbe la casa di abitazione dell'intero nucleo familiare ed all'esito dell'espropriazione resterebbe ancora esposta per l'ulteriore residuo credito, non soddisfatto all'esito della vendita.

Oltre al suddetto appartamento, la ricorrente non è proprietaria di altri beni immobili (doc.14), né mobili registrati, né di altri mobili idonei a soddisfare i creditori, dato che la famiglia della [REDACTED] dispone esclusivamente dei modesti arredi della abitazione di residenza.

La ricorrente è impiegata a tempo indeterminato presso [REDACTED] con mansioni di impiegata di secondo livello (cfr. doc.08) e percepisce una retribuzione netta di circa € 1.450,00 mensili. (doc.09)

È intenzione della sig.ra [REDACTED] mettere a disposizione della procedura, per un periodo massimo di dodici anni, l'intera quota disponibile del proprio stipendio mensile, che al netto delle somme indispensabili per il sostentamento del nucleo familiare (che saranno di seguito specificate), ammonta a circa € 650,00 mensili.

Le risorse offerte per la composizione del sovraindebitamento ammontano dunque a complessivi € 93.600 da corrispondere in 144 rate mensili (12 anni).

III. Quota intangibile per bisogni e mantenimento della famiglia

Come esposto in premessa, Il nucleo familiare della debitrice è composto dalla stessa [REDACTED], dal [REDACTED] dalla loro figlia [REDACTED] dal primo [REDACTED] ventenne, studente universitario, non economicamente autosufficiente ed a carico della madre (doc.07).



La [redacted] impiegata a tempo indeterminato, percepisce una retribuzione netta di circa € 1.450,00 (cfr. doc.09), mentre [redacted], lavoratore dipendente presso la [redacted] di Bari, percepisce uno stipendio che si attesta intorno ad € 1.300 mensili, al netto delle trattenute operate da IFIS NPL SPA per il debito contratto in solido con l'odierna istante (cfr. doc.13).

Il loro reddito familiare ammonta quindi a circa € 2.750,00 circa mensili, somma necessaria a far fronte alle esigenze dell'intero nucleo familiare, di seguito specificate:

• Spese alimentari	€ 600,00
• Spese igiene personale	€ 100,00
• Utenze domestiche (Luce, Gas, Varie)	€ 250,00
• Aqp	€ 50,00
• Spese condominiali	€ 60,00
• Tari / Imposte	€ 30,00
• Spese mediche / Visite Specialistiche	€ 200,00
• Ticket Farmaci	€ 30,00
• Abbigliamento	€ 50,00
• Benzina e manutenzione autovetture	€ 170,00
• Spese assicurazione e bollo auto	€ 130,00
• Tasse universitarie e libri	€ 100,00
• Palestra / Piscina	€ 100,00
• Gite / Vacanze / Regali	€ 50,00
• <u>Spese personali figli</u>	<u>€ 200,00</u>
Totale	€ 2.120,00

Tale importo appare congruo alle esigenze della famiglia della debitrice e risulta inferiore rispetto ai valori di "spesa media" (€ 3.394,59) e di "spesa mediana" (€ 2.999,57) indicati dall'ISTAT per l'anno 2022 (ultimo dato disponibile) con riferimento ad un nucleo familiare di quattro componenti



(cfr. tabella - doc.36 e doc.37).

Queste spese familiari verranno affrontate mediante l'integrale impiego della retribuzione del [REDACTED] e, per la restante parte, mediante la retribuzione della [REDACTED], la quale dunque potrà destinare alla procedura una somma netta mensile pari a circa € 650,00 (seicentocinquanta euro), comprensiva delle spese bancarie del conto corrente della procedura.

IV. Passività e grado di soddisfazione dei creditori.

Come innanzi esposto, è intenzione della odierna istante corrispondere in favore dei creditori, un importo di € 650,00 mensili per un periodo di dodici anni, con un importo complessivo pari ad € 93.600 (€ 650,00 x 12 mesi x 12 anni).

Tale importo consente l'integrale pagamento dei crediti in prededuzione (soddisfatti al 100%) il pagamento al 50% del credito ipotecario e dei crediti privilegiati ed una soddisfazione pari al 5% dei crediti chirografari, come da seguente prospetto:

Tabella 2. Passività – Importo offerto e percentuale di soddisfazione

	Creditore	Offerta	Natura del credito	Importo da corrispondere
1	OCCS Ordine Avv. Bari	Compenso OCC 100%	6 co.1 a) - art.71 co 4 CCII prededuzione	€ 1.500,00 (compresi accessori al netto degli acconti versati)
2	Avv. Michele Amato	Compenso Advisor 50%	chirografo	€ 2.000,00 compresi accessori
3	Penelope SPV	Capitale 50%	ipotecario	€ 62.334,41
4	Penelope SPV	Interessi maturati 25%	ipotecario	€ 7.355,63
5	Penelope SPV	Spese proc es. imm. 378/2017 100%	prededuzione	€ 8.638,97
6	Penelope SPV	Compenso e spese profess. delegato 100%	prededuzione	€ 5.000,00
7	Comune di Bari	Tributi locali	privilegio	€ 1.792,00



		50%		
8	AdE Riscossione	Tributi 50%	Privilegio	€ 2.231,04
9	IFIS NPL Investing	Rapporti finanziari 5%	Chirografo	€ 2.444,43
10	Cofidis	Rapporti finanziari 5%	Chirografo	€ 56,07
11	AMGAS	Consumi 5%	Chirografo	€ 119,24
	Totale complessivo			€ 93.471,90

V. Convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria.

Con riferimento all'unico credito ipotecario, va considerato che la procedura esecutiva immobiliare RGE 378/17 ad oggi costata € 8.638,97 secondo la precisazione offerta dal creditore procedente (doc.16 - salvo ulteriori verifiche e precisazioni) si è rivelata infruttuosa, avendo inutilmente esperito due tentativi di vendita andati deserti (doc.25 e 26).

Il prossimo incanto dovrà essere disposto per un prezzo a base d'asta di € 90.000, con una offerta minima di € 67.500,00.

Come constatato, in plurime occasioni, da questo Tribunale ed anche dalla Corte di Appello di Bari (*ex ultimis*: Sentenza n. 136/2024 pubbl. il 31/01/2024): *“con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato (cfr. Cass. civ. Sez. I, 28-10-2019, n. 27544 cit., Trib. Napoli, 03 Marzo 2019; cfr., negli stessi termini, ex multis, Trib. Bergamo, 13 novembre 2017).*

Allo stato attuale, la somma offerta al creditore ipotecario ammonta ad € 69.690,04 per sorte capitale e interessi, oltre tutte le spese della procedura un predeuzione per ulteriori € 13.638,97: si ottiene dunque un



pagamento di complessivi € 83.329,01 importo ben superiore a quello astrattamente ricavabile dalla procedura nel caso in cui, al prossimo incanto, il bene pignorato venga venduto al valore minimo di € 67.500,00. Senza trascurare che, la prosecuzione della procedura esecutiva comporterebbe inevitabile aggravio delle spese, anche di pubblicità.

Analoga valutazione può farsi confrontando il piano proposto con l'alternativa della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 270 CCII. In tal caso, la vendita dell'immobile comporterebbe ulteriori spese di procedura e consentirebbe un ipotetico ricavo non dissimile da quello auspicabile (e, fino a questo momento, non perseguito, dopo sette anni di procedura e due tentativi infruttuosi) per la vendita esecutiva. Per di più, per tutta la durata della liquidazione bisognerebbe calcolare un ulteriore importo non destinabile alla procedura, perché indispensabile al nucleo familiare per sostenere un canone di locazione, atteso che [REDACTED] ed i suoi familiari perderebbero la casa di abitazione. Ne deriverebbe che la parte di reddito mensile della [REDACTED] utilizzabile per la soddisfazione dei creditori sarebbe esiguo, se non del tutto inesistente.

Anche per quanto concerne i crediti assistiti da privilegio mobiliare, deve osservarsi che l'unico cespite pignorabile della debitrice risulta la retribuzione, attualmente pari a circa € 1.450,00 mensili, pignorabile nella misura di un quinto, ai sensi dell'art. 545 c.4 c.p.c.

La somma messa a disposizione della procedura, pari a € 650,00 mensili costituisce più del doppio della quinta parte dello stipendio ($€ 1450,00/5 = € 290$ mensili) astrattamente pignorabile. Pertanto, ai sensi dell'art. 67 c.4 CCI, deve ritenersi ammissibile la soddisfazione non integrale dei crediti assistiti da privilegio mobiliare, atteso che la proposta prevede il loro pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile.

Sotto diverso profilo, va considerato che le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento devono tener conto della soddisfazione complessiva del ceto creditorio (e non del singolo creditore ipotecario o pignoratizio), non trascurando altresì il diritto del debitore di vivere



dignitosamente e di poter riottenere l'accesso al circuito bancario e, in generale, all'economia di mercato (*favor debitoris*).

La soluzione proposta con il piano consente questo risultato, offrendo una soluzione migliorativa rispetto alla prospettiva attuale o all'alternativa liquidatoria, sia per il creditore ipotecario (per quanto appena esposto), sia per i creditori privilegiati che per quelli chirografari: entrambe queste ultime categorie resterebbero totalmente insoddisfatte, nella denegata ipotesi di prosecuzione dell'azione esecutiva immobiliare, i cui proventi sarebbero destinati esclusivamente a Penelope SPV srl.

VI. La proposta di piano

Per le rate dalla 1^a alla 10^a l'importo di € 650,00 verrà destinato al pagamento del credito prededucibile (€ 450/mese) e del credito privilegiato ex art. 2751 bis c.c. (€ 200/mese).

Dalla 11^a alla 25^a rata verrà versato l'importo di € 650,00 per 14 rate (per complessivi € 9.100,00) per il soddisfacimento dei crediti in prededuazione.

Dalla 26^a rata, previo piano di riparto, verrà saldato il residuo credito in prededuazione di Penelope SPV per €38,97 ed inizieranno ad essere pagati i crediti ipotecari, quelli privilegiati ed infine i chirografari, secondo l'ordine previsto dal codice civile.

Il saldo all'OCC verrà corrisposto all'esito dell'integrale esecuzione del piano così come previsto dall'art. 71 comma 4 del d.lgs. 14/2019.

VII. Istanza di sospensione delle procedure esecutive Tribunale di Bari n. 378/17 R.G. Es. Imm. e n. 1273/22 R.G.E.M. e inibitoria di ogni altra azione esecutiva o cautelare

La realizzazione del piano proposto richiede necessariamente l'immediata sospensione delle procedure esecutive pendenti (n.378/17 R.G. Es. Imm. e n.1273/22 R.G.Es. Mob.), al fine di evitare la vendita



della casa familiare, di non aggravare di ulteriori spese il passivo, di non compromettere il reddito da lavoro dipendente mediante il quale viene assicurata la soddisfazione del piano e di non alterare la *par condicio creditorum*. Appare inoltre opportuno inibire agli altri creditori, tutti già muniti di titolo esecutivo (cfr. doc.31), azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della debitrice, al fine di non compromettere la disponibilità economica necessaria a garantire la fattibilità dei pagamenti mensili.

Alla luce di quanto sopra esposto, la sig.ra [REDACTED], così come rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre a codesto Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

1. Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 67 e ss. CCII, dichiarare l'apertura della procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'art. 68 CCII in favore della sig.ra [REDACTED] disponendo con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
2. Disporre, altresì, che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore possa presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella ridetta comunicazione, dando termine fino ai dieci giorni successivi all'OCC, sentito il debitore, per riferire al giudice ed eventualmente proporre le modifiche al piano ritenute necessarie.
3. **Ordinare, ex art. 70, 4° co., CCII, sempre con decreto, che venga sospesa la procedura esecutiva immobiliare RGE 378/2017 pendente dinanzi al Tribunale di Bari e la procedura esecutiva mobiliare RGE 1273/22 Tribunale di Bari e disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né**



disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice che hanno presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; ivi espressamente previsti i fermi amministrativi iscritti dall'Agente per la riscossione;

4. Verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni eventuale contestazione, omologare il piano con sentenza e disporre, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiarare chiusa la procedura.

5. Disporre che la sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1.

In via istruttoria, oltre ai documenti citati nel corpo del presente atto, si produce documentazione esaminata dall'O.C.C. ai fini della redazione della proposta, richiamata nella allegata relazione.

Ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 e succ. mod., si dichiara espressamente che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa pari ad € 98,00.

Bari, 14.03.2024

Avv. Michele Amato

